

5) Elettori temporaneamente residenti all'estero

L'art. 4-*bis*, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall'articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l'opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero pervenga direttamente al comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il **trentaduesimo** giorno antecedente la data di votazione e, quindi, **entro il 24 agosto p.v.**, in tempo utile per l'immediata comunicazione al Ministero dell'interno.

L'opzione potrà pervenire al comune per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato.